

Verbale Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2022

Convocata per adeguamento al Codice del Terzo Settore (CTS D.Lgs. 117/2017) e alle norme per la transizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Assemblea Straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo di Terza Università con deliberazione del 10 giugno 2022 affissa nella sede, pubblicata sul sito internet e comunicata ai soci con apposita e-mail, si riunisce in modalità on line il 30 giugno 2022 alle ore 10:30.

Il Presidente, verificato che risulta connesso il quorum di due terzi dei soci previsto per le modifiche statutarie, illustra i contenuti della comunicazione ricevuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la richiesta di modifiche dello Statuto associativo per poter transitare dal Registro Provinciale al Registro Nazionale (RUNTS).

Gli adeguamenti richiesti riguardano i seguenti articoli:

1. **Art. 4 Attività.** Viene richiesto di precisare quale sia l'Organo statutario autorizzato a deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di "interesse generale" (art. 5 CTS Codice del Terzo Settore). Su questo punto si propone che la modifica statutaria assegni questo compito al Consiglio Direttivo.
2. **Art. 12 Componenti del Consiglio Direttivo.** Si richiede di inserire la disposizione prevista dall'art. 26 c.2 del CTS è cioè che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sia costituita da persone fisiche (e non da enti).
3. **Art. 12 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.** Vanno definite le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo. Si propone di prevedere, per la convocazione del Consiglio Direttivo, un preavviso di 10 giorni, di stabilire che le riunioni siano valide con la presenza di almeno tre componenti e che le deliberazioni siano assunte a maggioranza dei presenti.
4. **Art. 12 Potere di rappresentanza degli amministratori.** Si propone di inserire la disposizione prevista dall'art. 26 c. 7 del CTS relativa al potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo precisando che il potere di rappresentanza sia generale e non vi siano limitazioni opponibili a terzi.
5. **Art. 16 Scioglimento e liquidazione.** Viene richiesto di inserire nell'articolo la esatta formulazione prevista dalla normativa nazionale e cioè che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo "sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".

Sul punto 4 interviene il dott. Marco Beolchi, Controllore e Revisore dei conti dell'Associazione, spiegando a tutti il significato e le finalità della disposizione.

Non essendoci altri interventi, le modifiche, messe in votazione, vengono approvate all'unanimità.

L'assemblea viene sciolta alle ore 10:50.

Bergamo 30 giugno 2022.

La Verbalizzante
Nicoletta Gabrielli



TERZA
UNIVERSITÀ

Il Presidente
Orazio Amboni



REGISTRO UNICO NAZIONALE
UNIONE DI BERGAMO 1
07/07/2022
ci n. 2621
Scilo 3
DECS 117/2017

Statuto di TERZA UNIVERSITÀ APS

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 30 giugno 2022 per adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e alle norme per la transizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)



Articolo 1 - DENOMINAZIONE.

È costituita l'Associazione denominata "Terza Università".

"Terza Università" è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (CTS "Codice del Terzo settore").

L'associazione avrà una durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.



Articolo 2 - SEDE.

L'Associazione ha sede in Bergamo, in via Garibaldi n. 3 o ad altro indirizzo, in provincia di Bergamo, stabilito dal Consiglio Direttivo.



Articolo 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.

L'Associazione si propone di contribuire attraverso le proprie attività alla crescita culturale e civile delle persone, in particolare quelle anziane, per mantenerle e motivarle alla partecipazione critica, per mobilitarle su interessi culturali e artistici, per accrescerne la consapevolezza nell'esercizio dei diritti, delle responsabilità e della solidarietà anche al fine di contrastare i processi di invecchiamento, perdita dell'autonomia, isolamento ed esclusione sociale.

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1d).
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1f).
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1i).
- d) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1t).
- e) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1v).
- f) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1w).

Articolo 4 – PIANO DELLE ATTIVITÀ

“Terza Università” offre al territorio un piano annuale di attività che può comprendere:

- a) corsi/seminari monotematici relativi alle più diverse discipline condotti da docenti/formatori per gruppi di corsisti;
- b) laboratori teorico/pratici per piccoli gruppi condotti da esperti;
- c) conferenze tematiche, convegni e tavole rotonde, iniziative di animazione culturale aperti a tutti;
- d) tutte le attività che possono concorrere al perseguimento degli scopi statuari.

“Terza Università” organizza attività culturali quali un gruppo corale, una compagnia teatrale, una banda o un’orchestra musicale; la stagione teatrale/concertistica, esposizioni d’arte, rassegne letterarie, ecc.;

- organizza la formazione/educazione alla solidarietà attraverso corsi per il volontariato, per la gestione associativa, per svolgere attività socialmente e culturalmente utili;

- organizza la gestione del tempo libero a fini culturali: conoscenza del territorio, dei beni artistici culturali e paesaggistici anche attraverso visite guidate; attività motoria e sportiva;

- può realizzare tra i soci forme di scambio sul modello delle “banche del tempo” e dell’auto mutuo aiuto.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Lo svolgimento di eventuali attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 3 dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con motivata deliberazione che ne documenti il carattere secondario e strumentale.¹

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 5 - PATRIMONIO.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) contributi a fondo perduto da parte dei soci e dai contributi annuali degli associati; il contributo associativo è intrasmissibile;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche;
- c) da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.
- d) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- e) Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Articolo 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L’inizio e la chiusura dell’anno sociale e finanziario sono fissati dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario con la relazione sull’attività svolta ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, approvandoli formalmente per riferirne successivamente all’assemblea dei soci.

I bilanci con la relazione e il programma di cui al 1° comma devono essere illustrati nelle loro linee generali entro il 28 febbraio di ogni anno all’Assemblea dei soci che li approva. Il bilancio consuntivo con la relazione allegata devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea.

Articolo 7 - SOCI.

Sono ammessi come soci tutti coloro che sono interessati alle finalità e agli scopi dell’Associazione, partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.

¹ Paragrafo aggiunto dall’Assemblea Straordinaria del 30/06/2022

Articolo 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue iniziative; hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto a:

- eleggere gli organi dell'Associazione;
- discutere, proporre, promuovere e partecipare volontariamente alla organizzazione delle attività gestite annualmente dall'Associazione e corrispondenti alle finalità e ai principi stabiliti con il presente statuto.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

All'attività di volontariato si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato perde la qualifica di socio per mancato rinnovo dell'affiliazione, per mancato pagamento della quota associativa, per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione, da parte degli organismi dirigenti; per espulsione qualora il comportamento e le attività di socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro di essa il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, genere, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - GLI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organismi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito.

Articolo 11 - L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail, bollettino dell'associazione, agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e i rispettivi Presidenti;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) discutere e deliberare le linee generali e gli orientamenti dell'attività per l'anno successivo;

- d) approvare il rendiconto economico e finanziario;
- e) discutere la relazione annuale relativa alle linee di bilancio economico dell'Associazione curata dal Consiglio Direttivo e ascoltare le eventuali osservazioni dei revisori dei conti;
- f) l'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi e nelle occasioni previste dal Codice del Terzo Settore e delle relative norme applicative.
- g) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- h) Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere relative a variazioni dello Statuto vanno adottate con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea viene convocata in via straordinaria su richiesta 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.
- i) Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
- j) Non possono partecipare all'assemblea dei soci coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali ancora in corso e che non siano in regola con le quote sociali.

Articolo 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 membri designati dall'Assemblea dei soci e **scelti, in maggioranza, tra i soci persone fisiche**¹. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e il vice presidente;
- b) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- c) redigere, discutere e approvare i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta dei quali riferisce all'Assemblea dei soci;
- d) predisporre il programma annuale di attività sulla base degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
- e) approvare il regolamento del personale dell'Associazione ed ogni altro regolamento interno;
- f) deliberare su gli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- g) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale** ⁽¹⁾;
- i) Propone al Presidente i nominativi per la nomina dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 30 e Art. 31, 1b).

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

Se nel corso del triennio cessano uno o più membri, l'Assemblea dei soci designa i sostituti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente **con comunicazione scritta inviata per mail o per posta con preavviso di almeno 10 giorni.**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ⁽¹⁾

Articolo 13 - LA PRESIDENZA.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) presiede e convoca l'Assemblea;
- c) presiede e convoca il Consiglio Direttivo;

¹ Integrazione aggiunta dall'Assemblea straordinaria del 30/06/2022

- d) assume i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza; ha la responsabilità dei rapporti con gli istituti bancari, può sottoscrivere prestiti o fidejussioni, può presentare richieste di finanziamenti pubblici o privati, può firmare la richiesta di partecipazione a bandi di gara per Fondi Sociali Europei o regionali o di altro genere
- e) Su proposta del Consiglio Direttivo nomina l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti qualora si verifichino le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni al Vice Presidente.

Articolo 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo all'attuazione patrimoniale dell'Associazione;
- c) informa l'Assemblea convocata per la discussione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, in luogo del Collegio dei Revisori, il Presidente nominerà un organo monocratico scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei probiviri ha compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero incorrere tra i soci o tra i soci e l'associazione.

Si compone di tre membri effettivi, indicati dall'Assemblea generale dei Soci che designa il Presidente del Collegio. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Collegio dei probiviri potranno essere rivolte anche richieste di pareri da parte degli organi associativi.

Art. 16. - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Lo scioglimento potrà avvenire:

- a) in forza di legge;
- b) per deliberazione dell'Assemblea generale assunta in convocazione straordinaria col voto favorevole di 3/4 dei soci;
- c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.¹

Articolo 17 - DISPOSIZIONI GENERALI.

Per quanto non direttamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Quella
Esposito Pucelli *Melfi*

¹ Integrazione aggiunta dall'Assemblea straordinaria del 30/06/2022.